

Torino, 3 dicembre 2010

Prot. n. 105/2010

Dopo la comparsa di notizie di stampa relative al ricorso vinto alla Corte di Appello di Roma da parte di alcune decine di colleghi per il rimborso delle borse di studio non erogate all'epoca della loro frequenza della scuola di specializzazione, è opportuno fare alcune precisazioni:

- a) la sentenza n. 4717 del 15 novembre 2010 della Corte di Appello di Roma non è nota nella sua interezza e quindi non sono ancora noti i motivi della decisione;
- b) non si conosce quindi come è stata valutata la prescrizione. E' verosimile (dato che la ricerca nelle banche dati specialistiche ha finora dato esito negativo) che tali motivazioni siano sconosciute anche a chi ha supportato la causa. Nell'articolo de La Stampa del 2-12-2010 viene riportato infatti che non si conosce ancora il merito della sentenza;
- c) per quanto la notizia abbia avuto notevole eco, dovete sapere che vi sono state nel frattempo, nel 2010, diverse sentenze che hanno escluso la possibilità di risarcimenti per i ricorrenti. Tali sentenze sono state emanate dallo stesso Tribunale di Roma;
- d) per quanto riguarda le sentenze diametralmente opposte, anche provenienti dalla stessa sede, occorre tenere conto che si tratta comunque di Giudici differenti che possono pensarla in modo opposto. La giurisprudenza della Cassazione (pure presente ma spesso non chiara) è un indirizzo ma non è un obbligo, per cui ognuno può decidere di seguire una propria convinzione. Tenete conto che certamente anche questa sentenza sarà posta al vaglio della Cassazione. L'unica differenza è che questa sentenza è provvisoriamente esecutiva e quindi i ricorrenti (se non lo hanno già fatto in primo grado e sarebbe utile sapere come era stata la sentenza di primo grado...) possono richiedere il pagamento del dovuto anche prima della Cassazione, salvo poi l'eventuale restituzione in caso di sentenza che cassa...Nei fatti l'Università ha già fatto sapere che non ha i soldi per liquidare i ricorrenti.

La confusione sui tempi di prescrizione inoltre regna sovrana: la cassazione ha sentenziato nello stesso anno (2009) due orientamenti opposti: 10 e 5 anni (dal 1991 o dal conseguimento della specializzazione, se successivo, fino alla data del ricorso). Tutto si gioca su questi tempi. Ovvero, sul diritto leso non si discute, ma se sono passati troppi anni (5 o 10?) non si può procedere. Secondo questo orientamento bisogna calcolare il tempo intercorso dal deposito del ricorso al conseguimento della specializzazione.

Esempio:

1. specializzato nel 1992 e ricorso depositato nel 2004=fuori dalla prescrizione quinquennale e decennale
2. specializzato nel 1992 e ricorso depositato nel 2001=fuori dalla prescrizione quinquennale dentro a quella decennale
3. specializzato nel 1992 e ricorso depositato nel 1996=dentro alla prescrizione quinquennale e decennale

Nel caso 3 non ci sono dubbi: se il ricorso è corretto, si arriva in Cassazione anche dopo molti anni ma il risarcimento dovrebbe essere pacifico

Nel caso 2 molti ricorsi sono stati persi, a meno che la controparte (ministeri e avvocatura dello Stato) non eccepiscano la prescrizione in dibattimento, ed alcuni vinti

Nel caso 1 è quasi impossibile vincere a meno che la controparte (ministeri e avvocatura dello Stato) non eccepiscano la prescrizione in dibattimento

Per quanto riguarda i ricorsi in atto, dobbiamo ricordare a tutti che non possiamo sapere quando verranno discussi. Non siamo noi a decidere. I ricorsi degli specializzandi piemontesi sono due: uno pende al TAR del Lazio da 6 anni e l'altro (più recente) pende proprio al Tribunale ordinario di Roma.

Dopo quest'ultimo ricorso l'ANAAO Regionale non ha intenzione di sostenere nessuna altra causa per questa questione. Chi invece è in attesa di giustizia dovrà aspettare. Se vi può essere di conforto il sottoscritto e il precedente Segretario Regionale dell'ANAAO Piemonte G. Cavallero sono ambedue ricorrenti insieme ad un altro centinaio di colleghi (ricorso più vecchio). Quindi possiamo certificare anche il nostro interesse nella questione.

Debbo ribadire, per chi non lo sapesse, che queste sentenze sono efficaci solo per i ricorrenti e **NON VI E' ALCUN AUTOMATISMO PER ALTRI RICORRENTI DI ALTRE CAUSE**. Quindi ognuno dovrà aspettare la sua sentenza.

Vi prego di non occupare i centralini delle Segreteria Regionale perché quanto detto è tutto quello noto a questa Segreteria.

PS: per chi è interessato alla vicenda e vuole approfondire anche gli aspetti più "tortuosi", sto completando un piccolo volumetto che sarà distribuito a breve tra chi intende farne richiesta. Vi sono raccolte in modo sistematico le sentenze più importanti e i commenti dall'inizio della storia (1981) fino ai giorni nostri. Entro gennaio vi verranno comunicate le modalità di prenotazione.

Distinti Saluti

Il Segretario Regionale
Dr. Gabriele Gallone

